

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Ai sensi dell'articolo 1055, comma 1, della [Legge sulle obbligazioni](#), (*võlaõigusseadus*) possono essere ordinate misure di protezione in materia civile. Il suddetto articolo afferma che qualora venga provocato in maniera continuativa un danno o qualora esista una minaccia di danno, la vittima o la persona minacciata può chiedere che sia messo fine al comportamento causa del danno o che la minaccia derivante da un simile comportamento sia eliminata. In caso di lesioni personali, pregiudizio per la violazione della protezione della vita privata o di altri diritti della persona, si può chiedere in particolare di interdire all'autore del danno di avvicinarsi a un'altra persona (ordine di protezione), di regolamentare l'utilizzo dell'appartamento o la comunicazione, oppure di porre in essere altre misure analoghe. Le norme di procedura relative all'applicazione delle misure di protezione in materia civile sono disciplinate all'articolo 475, comma 1, punto 7, del [Codice di procedura civile](#), secondo il quale l'applicazione di una decisione relativa alle misure di protezione comprende l'imposizione di un ordine restrittivo e di altre misure simili per la protezione dei diritti della persona, come disciplinati al capo 55 e agli articoli 544-549. Ai sensi dell'articolo 378, comma 1, punto 3, e dell'articolo 546 e 551, comma 1, del codice di procedura civile, le misure di protezione in materia civile possono essere anche applicate a titolo di misure conservative nell'ambito di una procedura contenziosa o a titolo di misure provvisorie nell'ambito di una procedura non contenziosa.

Ai sensi dell'articolo 1055, comma 1 della legge sulle obbligazioni può essere chiesto di interdire all'autore del danno di avvicinarsi a un'altra persona (decisione di protezione), di regolamentare l'utilizzazione dell'appartamento o della comunicazione o di applicare altre misure simili. Di conseguenza, le misure che possono essere applicate in vista della protezione dei diritti della persona non sono elencate in modo esaustivo nella legge ed è sempre possibile chiedere l'applicazione di una misura appropriata e necessaria in funzione delle circostanze specifiche.

Le statistiche relative alla durata media di applicazione delle misure non sono disponibili. In Estonia, a livello nazionale, è possibile applicare misure intese a proteggere la vita privata o altri diritti della persona ai sensi dell'articolo 1055 della legge relativa alle obbligazioni per una durata massima di tre anni. Conformemente all'analisi della giurisprudenza relativa alle decisioni di protezione poste in essere dalla Corte suprema nel 2008, in generale, le giurisdizioni hanno adottato decisioni di protezione di una durata sino a tre anni.

Il regolamento (UE) n. 606/2013 ha per oggetto le misure di protezione in materia civile. Esso non si applica alle misure di protezione previste dal regolamento (CE) n. 2201/2003. Per ordinare l'esecuzione di misure di protezione in materia civile non è necessario che sia stato commesso un atto illecito nei confronti della persona esposta a un rischio. È sufficiente che il comportamento posto in essere preventivamente dal convenuto possa far ritenere esistente il pregiudizio potenziale di una lesione personale nei confronti della vittima o di un pregiudizio ai suoi diritti personali. L'elenco delle misure di protezione in materia civile previste dalla legge non è esaustivo. Se necessario possono essere ordinate misure di protezione idonee, non necessariamente elencate dalla legge, in funzione delle circostanze specifiche.

La persona esposta a un rischio o che ha subito un danno può chiedere l'applicazione di una misura di protezione anche nell'ambito di una procedura autonoma o contemporaneamente alla presentazione di un'altra domanda. Ai fini dell'applicazione di una misura di protezione una persona esposta a un rischio deve depositare una istanza dinnanzi a un [tribunale regionale](#). Il tribunale esamina la richiesta nell'ambito di una procedura non contenziosa. Prima dell'applicazione di una misura di protezione il tribunale sente la persona nei cui confronti la misura è chiesta, nonché la persona nell'interesse della quale essa verrebbe applicata. Se necessario il tribunale sente anche i familiari o le persone interessate o i rappresentanti della comunità rurale o urbana o dell'autorità di polizia del luogo di residenza del richiedente e del convenuto.

La richiesta presentata al tribunale deve essere redatta in estone e deve rispettare i requisiti di cui agli articoli da 338 a 363 del codice di procedura civile. Deve essere dattiloscritta in modo chiaro e leggibile. Se possibile sono fornite al tribunale anche copie elettroniche dei documenti procedurali. I rappresentanti contrattuali, notai, ufficiali giudiziari, gli amministratori giudiziari, le autorità nazionali e locali e le altre persone giuridiche trasmettono i documenti al tribunale in formato elettronico, salvo che non esista un valido motivo per produrre il documento in altra forma. Un [regolamento del ministro competente in materia](#) definisce una procedura più dettagliata per la trasmissione di documenti in formato elettronico al tribunale, i requisiti relativi al formato dei documenti e l'elenco dei documenti da presentare tramite l'intermediazione del portale. Le parti della procedura devono presentare al tribunale, contemporaneamente ai documenti scritti e ai loro allegati, il numero necessario di copie destinate alle altre parti.

Al momento della presentazione di una domanda o di un appello nell'ambito di una procedura non contenziosa, deve essere versata una tassa di 50 euro. La stessa somma deve essere versata per la presentazione di una domanda a titolo cautelare.

Ai sensi del diritto estone le parti di una procedura relativa all'applicazione di misure di protezione in materia civile non devono essere rappresentate dinnanzi al tribunale.

La persona che deve eseguire l'ordinanza relativa a una misura di protezione o di applicazione di un'altra misura di protezione dei diritti della persona può presentare appello in forma scritta. L'appello deve essere trasmesso per iscritto alla corte distrettuale tramite la corte di contea che ha emesso la sentenza oggetto dell'appello. Il termine di 15 giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado. Il termine di prescrizione per proporre appello è di cinque mesi dal deposito dell'ordinanza nel quadro di una procedura contenziosa o non contenziosa salvo diverse disposizioni di legge. Nel caso in cui le circostanze cambino, il tribunale può annullare o modificare la decisione di protezione o un'altra misura di protezione di diritti della persona. Il tribunale sente le parti prima dell'annullamento o della modifica. L'ordinanza relativa alla decisione di protezione o all'applicazione di un'altra misura di protezione dei diritti della persona è comunicata o notificata alle persone nei cui confronti o nell'interesse delle quali la misura viene adottata.

La sentenza che contiene misure di protezione deve essere eseguita a decorrere dalla sua notifica o dalla sua comunicazione alla persona tenuta a conformarsi (la persona che ha provocato il rischio).

L'esecuzione della sentenza (decisione) che ordina misure di protezione è garantita da un ufficiale giudiziario. In generale, l'ufficiale giudiziario è informato della violazione di una misura di protezione dalla persona esposta al rischio. Se una misura di protezione è ordinata prima che sia determinato il diritto di visita, il tribunale può decidere sul diritto di visita in modo da tener conto della misura di protezione. Secondo l'analisi della giurisprudenza relativa alle decisioni di protezione realizzate dalla Suprema corte nel 2008, se la persona esposta a un rischio e la persona all'origine del rischio vivono (o lavorano) a prossimità l'una dell'altra, si preferisce regolamentare le modalità delle loro comunicazioni e il contenuto dei divieti (misure di protezione) potrebbe consistere prima di tutto in un elenco di azioni vietate.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

In Estonia i giudici sono competenti a ordinare l'applicazione di misure di protezione. Il tribunale regionale che ha ordinato la misura di protezione è competente all'emanazione dei certificati relativi alle misure di protezione. Affinché un certificato sia emesso, occorre presentare una domanda presso il tribunale regionale. Gli indirizzi dei giudici estoni sono disponibili sul [sito web](#) degli organi giurisdizionali.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Per chiedere l'applicazione di una misura di protezione emessa in un altro Stato membro la persona deve contattare l'ufficiale giudiziario competente per la giurisdizione in cui risiede il debitore o ne ha domicilio, oppure nella giurisdizione in cui si trova il patrimonio del debitore. L'ufficiale giudiziario dà inizio al procedimento esecutivo sulla base di una domanda di un documento di esecuzione proveniente dalla persona a rischio. Gli indirizzi degli ufficiali giudiziari possono essere reperiti sul [sito web](#) dell'ordine degli ufficiali giudiziari e degli amministratori giudiziari.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Una misura di protezione ordinata in un altro Stato membro può, se necessario, essere applicata da un ufficiale giudiziario competente all'esecuzione della misura di protezione. L'ufficiale giudiziario competente da un punto di vista territoriale in ragione del domicilio o della residenza del debitore o del luogo in cui si trova il patrimonio del debitore, è competente all'esecuzione di una misura di protezione emessa in un altro Stato membro. Gli indirizzi degli ufficiali giudiziari possono essere reperiti sul [sito web](#) dell'ordine degli ufficiali giudiziari e degli amministratori giudiziari.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

La domanda di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione di una misura di protezione ordinata in un altro Stato membro deve essere presentata al domicilio del debitore o presso il tribunale della regione nella cui circoscrizione l'esecuzione deve avvenire. Gli indirizzi dei giudici estoni sono disponibili sul [sito web](#) degli organi giurisdizionali.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Estone e inglese

Ultimo aggiornamento: 19/07/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.